

Come vengono tassate, ai fini dell'Ires, le cooperative sociali di tipo b, che sono anche cooperative di produzione e lavoro, di cui al Dpr 601/73, articolo 11, comma 1, alla luce anche della legge 449/87, articolo 21, comma 10, tenendo conto dell'articolo 12, legge 904/77, e del DI 63/2002

Fonte: www.ilsole24ore.com

Le cooperative sociali in questione sono considerate cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile. Con riferimento alle novità introdotte dalla legge 311/2004, Finanziaria 2005, si evidenzia che, ai sensi del comma 463 per le cooperative sociali resta ferma la disciplina precedente a quella introdotta dal decreto legge 63/2002. In sintesi, per le cooperative sociali non concorrono alla formazione del reddito imponibile: la quota degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria; la quota degli utili destinata ai fondi mutualistici; la quota degli utili destinata a riserva indivisibile. Al contrario, concorrono alla formazione del reddito imponibile le variazioni fiscali, pur se con il meccanismo correttivo di cui all'articolo 21, comma 10, legge 449/97. Qualora le cooperative sociali posseggano le caratteristiche delle cooperative di produzione e lavoro, possono fruire delle ulteriori agevolazioni fiscali per queste ultime previste. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 nella forma previgente alla legge 311/2004, Finanziaria 2005, i redditi prodotti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall'Ires qualora l'ammontare delle «retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità» sia superiore al cinquanta per cento di «tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie». Nell'ipotesi in cui, invece, l'ammontare della retribuzione sia inferiore al 50 % ma non al 25 % dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'imposta sul reddito è ridotta alla metà. Appare opportuno segnalare che con il decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è stato di fatto attuato un regime fiscale transitorio applicabile nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001. Secondo tali disposizioni, nel periodo specificato, l'applicabilità del regime di esenzione di cui all'articolo 11 sopra menzionato è limitata alla sola quota di imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap. Tale limitazione dell'agevolazione è ora a regime essendo stata confermata dal comma 462 della legge 311/2004. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del Dpr 601/73, con la limitazione sopra descritta, si applicano congiuntamente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 904/77 (detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile).